

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 29
Agosto 2007: Vigilanza sul mercato degli strumenti
di misura di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la
direttiva 2004/22/CE ¹.**

(Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007)

IL VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre Valdostaine des entreprises et des activités libérales*;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

¹ NdR: **D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22:** Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007)

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'art. 14, comma 1, ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la vigilanza sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono incaricate di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 ².

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che in occasione della vigilanza sul mercato, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle predette marcature non soddisfino i requisiti del citato decreto legislativo, informano la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico per l'applicazione degli articoli 16 e 17 del citato decreto legislativo ³.

3. Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, le Camere di commercio possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformita' alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000.

Art. 2.

1. Alle procedure relative all'effettuazione della vigilanza sul mercato ed alle modalita' per l'acquisizione e la successiva restituzione degli strumenti, si applicano le disposizioni dell'art.

² NdR: Si riporta l'art. 14 del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22:

“Art. 14. - Vigilanza sul mercato

1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'articolo 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea”.

³ Si riportano gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22:

“Art. 16. - Clausola di salvaguardia

1. Il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, qualora non soddisfino i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.

Art. 17. - Marcature apposte indebitamente

1. Fatto salvo l'articolo 16, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo stesso Ministero.

2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 persista, il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo quanto previsto all'articolo 16”.

47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ⁴.

Roma, 29 agosto 2007

Il Viceministro:
D'Antoni

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

⁴ NdR: Si riporta l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994):

Art. 47 - Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE

1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea [1].

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati [2].

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza [3]

(1) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(2) Comma modificato dall'art. 9, comma 2, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(3) Comma sostituito dall'art. 9, comma 3, L. 5 febbraio 1999, n. 25.